



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 8.1.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 5559 /2022 R.G.** promossa da:

LOMBARDO PIETRO, nata a Pietramelara (CE), il 15/09/1972, e residente ivi in via Pantano n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta LOMBARDO, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione di merito ad avviso di addebito

Conclusioni delle parti: come da ricorso e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso telematico depositato il 26.8.2022 il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2022 000 136 0876 000 relativo a contributi previdenziali IVS anni 2015 e 2020, notificatogli il 20.7.2022.

A sostegno della opposizione ha eccepito la non debenza della contribuzione per la prescrizione quinquennale maturata antecedentemente alla data della notifica per la sola annualità 2015, pur volendo computare il differimento previsto dalla normativa pandemica.

Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere – previa sospensiva – la nullità del credito azionato, vinte le spese di lite da distrarsi per anticipo fattone.

Si è costituito l'INPS resistendo alla prospettazione attorea e chiedendo il rigetto del ricorso, insistendo per la debenza nel merito delle somme richieste difendendo la legittimità del proprio operato, con vittoria di spese di lite.

Istruita in via documentale la causa, concesso il termine per il deposito in telematico di note conclusive e di quelle in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha pronunciato sentenza corredata delle seguenti motivazioni.

Giova ricordare che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del d.l. 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale.

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.

Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità.

Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni

amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “... *contro l'iscrizione a ruolo*” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “*il ricorso va notificato*” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “*le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie*”.

b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) “*quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*”;

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che la ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione al ruolo, nella misura in cui contesta la debenza per la maturata prescrizione, trattandosi di contributi risalenti al 2015, maturata antecedentemente alla data della notifica del titolo, per assenza di atti interruttivi intermedi. La presente opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine esatto di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99 (20.7.2022-26.8.2022).

Costituisce principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co. 9. L. 335/1995, secondo cui: *“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizione non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...”.

Senonché la domanda non merita accoglimento per quanto emerge dalla relazione amministrativa.

Il ricorrente figura iscritto alla gestione Speciale esercenti Attività Commerciali, con posizione aziendale n. 28993528 VF, da gennaio 2005.

Nell'avviso di addebito opposto è stata iscritta l'omissione dei contributi IVS sul minimale di reddito (contributi FISSI) dell'emissione 2020/01 per l'anno 2020 e per il recupero contributivo dell'anno 2015, da versare nelle canoniche quattro rate a partire dal 16/05/2020.

Il ricorrente non contesta la debenza delle somme richieste, ma presenta opposizione limitatamente al recupero della contribuzione per l'anno 2015 per prescrizione.

Con l'emissione 2020/01 è stata imposta, attraverso le canoniche quattro rate, a decorrere dalla scadenza del 16/05/2020, anche il recupero dell'IVS (FISSA) dovuta per l'anno 2015, comprensiva di sanzioni, a causa dell'indebita fruizione per l'anno 2015 del regime contributivo agevolato, di cui alla Legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015.

Con l'emissione 2015/01, l'Istituto non ha imposto il versamento della contribuzione IVS sul minimale di reddito perché il contribuente, attraverso domanda telematica prot. INPS.2000.27/02/2015.0062105, ha chiesto indebitamente l'accesso all'agevolazione previdenziale prevista dell'art.1, commi 77-84, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, regime contributivo agevolato che spetta solo ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime fiscale forfettario (circolare Inps 29/2015 e circolare 88/2021).

Tale agevolazione prevede l'esonero, a domanda, dal versamento della contribuzione sul minimale di reddito "così detta fissa" dell'anno 2015, limitando il dovuto sulla base dell'effettivo reddito dichiarato, per i contribuenti interessati dal nuovo regime fiscale forfettario: art. 1 comma 77 legge 190/2014: *"77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all' articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335"*.

Tuttavia, l'Istituto ha accertato che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale forfettario, presupposto per accedere al regime contributivo agevolato.

La D.C. Entrate I.N.P.S. analizzando i dati reddituali trasmessi da Agenzia delle Entrate, al fine di controllare *ex post* quanto dichiarato dai contribuenti in fase di presentazione delle istanze telematizzate, ha rilevato la mancata aderenza al dettato normativo della posizione del contribuente, come documentato dalla compilazione del quadro RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) in luogo del quadro LM sez. II (Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario - art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) - (si veda Identificativo dichiarazione: n. 19132133020 - 0000020 del 29/12/2016 – Quadro RG mod. Unico 2016 per anno 2015 – motivo per cui è dovuta la contribuzione sul minimale di reddito – cfr. alleg. 7, 8 e 9).

L'INPS ha fatto rilevare che solo con la dichiarazione dei redditi, presentata il 29.12.2016, ha potuto appurare che il contribuente non aderiva al regime fiscale conforme a quello dichiarato nella domanda di agevolazione del 27/02/2015.

Su quest'aspetto è da sottolineare che la scelta del regime forfettario in luogo di quello ordinario non prevedere presentazione di istanze o scelte opzionali. Per quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 *"L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili"* ovvero nel caso in trattazione con la scelta del quadro della dichiarazione dei redditi; da ciò l'Ente Previdenziale ha fatto conseguire che la dichiarazione fiscale presentata dal ricorrente non rivestirebbe soltanto il carattere *"di mera dichiarazione di scienza"* ma avrebbe carattere di manifestazione negoziale.

Pertanto, l'Istituto ha potuto azionare il proprio credito ex art. 2935 c.c. solo a far data dal 29.12.2016 e da tale data, considerando la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa Covid (dall'art. 37 comma 2 dl 18/2020 convertito nella legge 27/2020 - per 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 – e poi per effetto dell'art. 11 comma 9 dl 183/2020 convertito nella legge 21/2021 dal 31.12.2020 al 30.06.2021 - per ulteriori 182 giorni -) e invocata dallo stesso ricorrente, la stessa sarebbe maturata solo a far data dal 5.11.2022, dopo la notifica dell'avviso di addebito.

Quand'anche si volesse far invece decorrere la prescrizione per l'anno 2015 dalle 4 rate canoniche di pagamento - ovvero con decorrenza dal 16.5.2015 - essa, per effetto della sospensione dei termini prescrizionali, si sarebbe verificata soltanto il 22/9/2020.

Ad ogni buon conto, va rilevato che il decorso è stato interrotto dall'Inps con la comunicazione di debito richiedente il recupero della agevolazione contributiva indebita, notificata in data 10.03.2020, con raccomandata a/r 68958275297-6 (cfr. alleg. 10 e 11).

Le doglianze dell'opponente, mosse in sede di note sostitutive d'udienza depositate il 5.1.2024, in merito alla ritualità della comunicazione in esame per mancata identificazione del soggetto che ha ricevuto l'atto (sottoscrizione illeggibile e impossibilità che sia del destinatario, non essendoci altre persone lì residenti, come da certificato storico di famiglia alleg.) sono infondate, laddove si riferiscono ai presupposti relativi alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, la cui disciplina non trova applicazione nel caso in esame.

Nella specie, infatti, trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

L'avviso di ricevimento, spedito presso l'opponente, riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla comunicazione di recupero contribuzione (cfr. alleg. 10).

“In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”.

È, dunque, ormai “*ius receptum*” che le notifiche fatte con cd. “raccomandata diretta”, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (cfr. Cass. 6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009), e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (cfr. Cass. 11708/2011); anche considerato che la ricezione nel domicilio del

destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. 9111/2012).

Parte opponente non ha dimostrato di non avere avuto conoscenza dell'atto – per cui la comunicazione si intende non validamente effettuata –, in quanto recapitato all'indirizzo di residenza di Contrada Pantano n. 5 (cfr. certificato di residenza) predetto. Pertanto, tale notifica deve reputarsi valida, con conseguente rigetto della domanda.

Residua, la determinazione delle spese processuali, che seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura seriale e del valore della controversia (nei limiti dell'opposizione) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale...”), del pregio dell'opera professionale prestata.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente Pietro Lombardo soccombente al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 886,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute –, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*